

LE SENTENZE

LE SENTENZE

Organo	Corte Cassazione Sezione 5
Riferimento	9903 – 27 maggio 2020

Dispositivo

E' consentito al contribuente chiedere l'annullamento dell'accertamento se basato su indagini finanziarie anche producendo una dichiarazione giurata di chi ha donato il denaro

COMPENDIO

Il contribuente aveva eseguito operazioni di versamento per 143.000 euro pur non dichiarando alcun reddito, la CTR aveva dato torto al contribuente per carenza documentale e perché il processo tributario non ammette prove testimoniali.

La Cassazione accoglie il ricorso ricordando il consolidato orientamento in materia di onere probatorio nelle indagini finanziarie. L'onere probatorio dell'Amministrazione si soddisfa semplicemente riassumendo i dati delle operazioni intercorse. Si determina dunque un'inversione dell'onere della prova verso il contribuente al quale spetta dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo una prova analitica (non generica) per ogni versamento bancario.

A tale analitico modo deve corrispondere analitica risposta del giudice tributario che deve dedurre e commentare quanto dal contribuente allegato.

Peraltro anche il richiamato divieto di prova testimoniale (**art. 7 D.Lgs. 546/1992**) si riferisce alla prova testimoniale con le garanzie del contraddittorio e non implica l'impossibilità di utilizzare le dichiarazioni che gli organi dell'AA.FF. sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase dell'accertamento.

"Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento"